



Tassa d'incentivazione sui COV

Dichiarazione della tassa

(Art. 13 [OCOV](#) e [regolamento 67](#) cifra 2.5.1.2)

Indirizzo postale	(lasciare in bianco)
N. IDI	E-mail
N. dell'autorizzazione	N. tel.
Persona di contatto	Mese / anno ¹

	Quantità di COV (kg)
Uso proprio ²	
Vendita a terzi ²	
Totale	

La dichiarazione va inviata a
mla@bazg.admin.ch

La persona soggetta al pagamento certifica l'esattezza delle indicazioni fornite e l'osservanza delle disposizioni secondo il regolamento 67.

Luogo e data
Allegati

¹ Come periodo di conteggio fa sempre stato il mese civile. Il modulo deve essere inoltrato entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale.

² Totale in base al riepilogo a pagina 2. Il riepilogo può essere riportato anche su liste proprie dell'azienda, le quali devono contenere almeno i dati del modulo ufficiale.

¹ Se a una dichiarazione vengono indicate più liste, queste devono essere numerate progressivamente. Tali liste vanno indicate con un riferimento nel modulo principale e i totali vanno riportati.

² Le singole posizioni vanno numerate progressivamente.

³ Le singole posizioni vanno numerate progressivamente:
In caso di sostanze singole deve essere indicata la designazione del COV secondo l'elenco delle sostanze (allegato 1 OCOV). Le sostanze devono essere menzionate singolarmente. Per i prodotti occorre menzionare il numero dell'articolo e/o la designazione di fantasia nonché la denominazione specifica. In caso di prodotti di genere diverso, questi vanno menzionati singolarmente

⁴ Quantità prodotta nel territorio nazionale (deve essere indicata solo dai fabbricanti)

⁵ Quantità impiegata nella propria azienda. I fabbricanti che ricorrono contemporaneamente alla procedura di impegno volontario non devono indicare le quantità impiegate nella propria azienda.

6. Quantità ceduta a persone **senza** autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (le quantità esportate non devono essere indicate).